

61/2013 R.Cone prev.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA**  
**SEZ. FALLIMENTARE**

riunito in camera di consiglio, composto da:  
dott. Roberto Simone Presidente  
dott. Andrea Fidanzia Giudice  
dott. Alessandro Girardi Giudice rel.

ha emesso il seguente

**DECRETO**

esaminata la domanda di concordato preventivo con cessione dei beni presentata da **FRACASSO S.P.A. in liquidazione**, con sede in Fiesso d'Artico via Barbariga n. 7 c.f. 03793100276 in persona del suo legale rappr.te e liquidatore p.t. Adriano Fracasso, verificata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta e allegata,

**DICHIARA APERTA**

la procedura di concordato preventivo della predetta società, così come da proposta depositata in data 16 gennaio 2014,  
delega per la procedura il giudice dott. Alessandro Girardi;  
ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del 18 marzo 2014 ore 12.30, con termine per la comunicazione ai creditori del presente provvedimento entro il 20/2/2014;  
conferma nella nomina di Commissario giudiziale il dott. ROBERTO FICOTTO con studio in Ca Savio;  
stabilisce in giorni 10 il termine entro il quale la società ricorrente deve depositare presso la Cancelleria del Tribunale l'importo di € 200.000,00 importo ricompreso ai sensi dell'art. 163 l.f. tra il 20% ed il 50% delle spese che allo stato si presumono necessarie per la procedura;

**DISPONE**

la pubblicazione della proposta concordataria nonché la relazione del professionista ex art. 161 L.F. e del presente provvedimento sul sito internet

del Tribunale [www.tribunale.venezia.it](http://www.tribunale.venezia.it) nella sezione dedicata alla digitalizzazione delle procedure concorsuali.

Si invita il Commissario a trasmettere, contestualmente al deposito in cancelleria, alla società Edicom srl, la relazione ex art. 172 L. F. unitamente ai dati anagrafici dei creditori, ai fini dell'inserimento del documento nella medesima sezione accessibile anche ai suddetti creditori.

Si invita altresì il Commissario a comunicare ai creditori che, ai fini di una informata espressione del diritto di voto, i voti inviati in cancelleria o presso lo studio del Commissario Giudiziale per lettera a mezzo posta, o per telegramma, o via telefax o tramite posta elettronica certificata, o ivi depositati personalmente dai creditori (che a tal fine devono essere identificati con valido documento di riconoscimento) saranno ritenuti validi solo se pervenuti dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 L.F. da parte del Commissario Giudiziale e che l'eventuale mancato esercizio di voto è normativamente considerato come approvazione della proposta.

Si invita infine il Commissario al deposito della relazione ex art. 172 L.F. (e contestuale invio della stessa alla società Edicom per la pubblicazione sul sito del Tribunale) almeno 10 giorni prima dell'adunanza dei creditori.

#### RISERVA

A separato provvedimento, all'esito della convocazione delle controparti, ogni decisione sulla richiesta di scioglimento dei contratti di cui al ricorso;

Venezia, 28/1/2014

Il Presidente

